

Codice A1705B

D.D. 9 dicembre 2024, n. 976

**PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D, in attuazione del D.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357 del 13.05.2023**



**ATTO DD 976/A1705B/2024**

**DEL 09/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

**OGGETTO:** PSP Italia e CSR del Piemonte 2023-2027. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare in caso di inadempienze riscontrate in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D, in attuazione del D.lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i., del DM n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. n. 357 del 13.05.2023

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento

dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed in ultimo, a seguito di modifica, con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;
- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR 30 Aprile 2024, n. 5-8514, prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale;

visto che il Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile è competente, inoltre, dell'intervento SRD04 "investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale" Azione 1 "Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale" Sottointervento D "Miglioramento della coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica";

evidenziato, per quanto detto, che la normativa europea riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027 richiede di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, ma non delinea il sistema sanzionatorio lasciandone la definizione all'autonoma regolamentazione degli Stati membri;

richiamati il decreto legislativo n. 42/2023 del 17 marzo 2023 che recepisce e attua il regolamento (UE) 2021/2116 disciplinando le sanzioni mediante il sistema di riduzioni ed esclusioni dei pagamenti ai beneficiari e assicurando che tale sistema sia modulato in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata ed il D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188 che reca disposizioni integrative e correttive al citato decreto;

visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio

2024 n. 93348 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” che stabilisce, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15 e dall’Allegato 4; vista la D.G.R. n. 17-7883 del 11 dicembre 2023 che ha, tra l’altro,:

- approvato, come da rispettivi allegati della deliberazione medesima, gli indirizzi operativi riguardanti il bando SRD04Az1D/1/2023 per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento SRD04 “investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale” Azione 1 “Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale” Sottointervento D “Miglioramento della coesistenza tra l’agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica”;
- destinato all’Intervento SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – Azione 1 Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale - Sottointervento D - Miglioramento della coesistenza tra l’agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica, euro 500.000,00 di spesa pubblica cofinanziata, di cui euro 203.500,00 di cofinanziamento comunitario (pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata), euro 207.550,00 di cofinanziamento statale (pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata), euro 88.950,00 di cofinanziamento regionale (pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata);
- demandato al Settore Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali delegato dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l’attuazione della deliberazione medesima relativamente all’intervento SRD04 - Azione 1 - Sottointervento D - Miglioramento della coesistenza tra l’agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica.

vista la determinazione dirigenziale (D.D.) 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023 e s.m.i. mediante la quale è stato approvato il bando 2023 per l’intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D attivato dalla DGR n. 17-7883 del 11 dicembre 2023;

preso atto che su scala nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, e che tale decreto all’art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della

gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;

vista la D.D. n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non SIGC (Reg. UE 2021/2115), la quale demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-27 di propria competenza;

considerato, pertanto, necessario per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande, definire in merito all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D di competenza del Settore regionale A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, le fattispecie e gli altri elementi elencati nell'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, da applicarsi nel caso di mancato rispetto di impegni, criteri e altri obblighi, ai sensi delle norme dell'Unione europea, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del menzionato D.M. 26 febbraio 2024, n. 93348;

stabilito di disciplinare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento da applicare ove siano riscontrate inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRD04 Azione 1 Sottointervento D, contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; e di approvarle con il presente provvedimento;

\vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13.11.2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 n. 769 in data 18.09.2023 "stipula di accordi tra i settori della Regione Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, ex art. 6 dello Statuto approvato con D.G.R. n. 41-5776/2007 e modificato con DGR 28 maggio 2021, n. 31-3313 nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, e pertinenti disposizioni operative".

Sentito, ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, l'Organismo Pagatore Arpea in data 21/11/2024 in merito al contenuto dell'allegato 1 e tenuto conto che i referenti di Arpea hanno espresso osservazioni in data 22/11/2024, di cui si è tenuto conto;

consultati inoltre in data 21/11/2024, in merito al contenuto dell'allegato 1 i referenti del Settore A1710C - Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, competente delle istruttorie dell'intervento in oggetto, che non hanno formulato osservazioni;

dato atto, inoltre, che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

### **DETERMINA**

in applicazione del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., del D.M. n. 93348 del 26.02.2024, nonché in attuazione della DD n. 357 del 13.05.2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, in riferimento all'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D del vigente PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte:

1) di adottare disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti

dall'intervento SRD04 Azione 1 - Sottointervento D, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di pagamento, per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute agli investimenti effettuati;

2) di approvare le disposizioni di cui al punto 1) come riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione ed in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze,
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento  
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)  
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



## SRD04 Azione 1 - Sottointervento D “Miglioramento della coesistenza tra l’agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica

### DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

#### REGOLE GENERALI

##### 1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 DEL D.M. n° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l’esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

##### 2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono riportati come previsto da bando approvato con D.D. n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023 gli impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

##### 2.1) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Intervento, ed ha come conseguenza l’esclusione e/o il recupero integrale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Vengono individuati i seguenti impegni essenziali:

<b>Impegno essenziale</b>	<b>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell’impegno</b>
dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno. Decadenza totale dal sostegno, nel caso in cui tutti gli interventi avviati e le spese sostenute siano antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno
consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori	decadenza totale dal sostegno, nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori/controllori
mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo. Il mancato	decadenza parziale dal sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti

## Allegato 1

rispetto di questo impegno comportata restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti	non sono stati soddisfatti
concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate	decadenza parziale dal sostegno, con restituzione delle somme percepite in proporzione agli investimenti non realizzati. Decadenza totale dal sostegno, nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 70% (in termini fisici o di importo) di quanto ammesso a sostegno
presentare le domande entro i termini previsti al punto A.6. "scadenze" dell'allegato alla determina n. 1117 del 12 dicembre 2023 Scadenze	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi, fatte salve eventuali proroghe concesse. In caso di presentazione della domanda di pagamento in ritardo rispetto al termine di fine lavori: fino a 30 giorni si applicano le sanzioni previste al successivo punto C.8, oltre i 30 giorni l'aiuto è revocato.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima disposta dal bando;
- realizzazione di investimenti che non corrispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intervento SRD04Az1D/1

## 2.2) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

L'articolo 15, comma 1, (applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli Interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione. Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

Le riduzioni per violazione di impegni accessori, anche nel caso in cui siano accertate nel corso di fasi precedenti, si applicano in occasione della fase di istruttoria della domanda di saldo sull'importo complessivo finale accertato e ammesso a finanziamento.

### 2.2.1) Individuazione indici di verifica: gravità, entità e durata

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

I 3 indici di verifica: gravità, entità e durata sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM n. 93348 del 26/02/2024:

- Gravità: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;



## Allegato 1

- Portata o Entità: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- Durata o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi: basso=1 punto, medio=3 punti, alto=5 punti.

Il livello di infrazione deve essere fissato per ogni impegno e gruppi di impegni.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DM n. 93348, nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal CSR, i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.

### 2.2.2) Compilazione della matrice livello di infrazione dell'impegno o dei gruppi di impegni

Per ogni impegno è necessario fissare un triplice livello di infrazione riscontrabile, indicando i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (Indici di verifica):

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (3)			

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta e si calcola la media aritmetica nell'ambito di ciascun impegno/gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso.

### 2.2.3) Calcolo della % di riduzione

La modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

punteggio	riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al punto 1 del presente documento, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo punto e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati:

- il parametro per l'individuazione della gravità della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nell'importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico.

Come previsto da bando approvato con D.D. n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023 gli impegni accessori sono:

Impegno1) concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5 "Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti" del bando approvato con D.D.n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023;

Impegno2) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

### Impegno 1)

concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5 "Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti" del bando approvato con D.D.n. 1117/A1705B/2023 del 12 dicembre 2023;

- Gravità:

il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 1 è in tutti i casi valutato medio (3), poiché le inadempienze hanno effetti di media rilevanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

- Entità: il livello di infrazione relativo all'entità per l'impegno 1 e in tutti i casi valutato basso (1), poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata.

- Durata:

il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la realizzazione dei lavori oltre i termini, in assenza di concessione di proroga.

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 10 giorni	1 (=bassa)
Da 10 a 20 giorni	3 (=media)
Da 21 a 30 giorni	5 (=alta)

La realizzazione dei lavori effettuata oltre i termini, in assenza di concessione di proroga, laddove si determini un grave ritardo (superiore ai 30 giorni) comporta la decadenza della domanda di sostegno e la revoca totale del contributo, maggiorate degli interessi legali.

### Impegno 2)

rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Livello dell'infrazione e calcolo della % di riduzione:

- Gravità: il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato medio (3) poiché le inadempienze hanno effetti di media rilevanza alla luce della norma in questione;

- Entità: il livello di infrazione relativo alla gravità per l'impegno 2 è in tutti i casi valutato basso (1) poiché le inadempienze hanno un impatto di bassa portata;

- Durata: il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente:

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 30 giorni	1 (=bassa)
Da 30 a 60 giorni	3 (=media)
Oltre 60 giorni	5 (=alta)

**Allegato 1**

Nel caso di inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni. Eventuali altri casi particolari saranno valutati dal funzionario istruttore.

**3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI**

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2003 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta ad un errore dell'autorità competente, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
- se la riduzione calcolata non supera i 100 euro (tale soglia si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario).

Per quanto non contemplato nel presente documento si rimanda al contenuto della D.D. determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027 e al contenuto del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 febbraio 2024 n. 93348.